

1  
ORDINE DI SERVIZIO  
N. 25/2024

TRIBUNALE DI IVREA PERVENUTO IL
12 GIU 2024
PROT. N. 82 INT.



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA  
NOTA DI SERVIZIO

Al Sig. Presidente Dirigente

Ivrea 12 giugno 2024

Oggetto: COMUNICAZIONI ex art 136 CPC;

Il Funzionario sottoscritto, avuta interlocuzione sull'argomento con i responsabili delle cancellerie della sezione civile;

Come già anticipato verbalmente

RELAZIONA

Quanto segue:

È invalsa da tempo la prassi di effettuare la comunicazione alle parti costituite nel procedimento, in ordine a ogni evento o deposito relativo al fascicolo, pur non essendo prevista per ogni tipo di atto.

Tale comunicazione (derivante da un banale flag sul Sicid) ha creato (ovviamente) problemi di comprensione da parte del Foro in ordine a ciò che sia dovuto e ciò che invece dovuto non è affatto.

Data la contestazione scritta da parte di un legale di un procedimento in cui si contestava la mancata comunicazione del deposito di note scritte (della parte avversa) in un procedimento di famiglia (fatto sul quale la sottoscritta ha relazionato al Giudice istruttore e alla S.V.Ill.ma), verificata l'esistenza di una prassi non codificata, né tantomeno univoca, da parte di ciascun operatore sul registro informatizzato e appurato che vi sia necessità di rammentare a tutti i colleghi quale siano gli atti da comunicare e quelli per i quali tale comunicazione non sia prevista, si trasmette la presente nota di servizio, ai fini di una ratifica in ordine di servizio.

COMUNICAZIONI

Come si ricava dall'art. 136 c.p.c., le comunicazioni sono atti con i quali il cancelliere, per suo dovere d'ufficio, informa le parti o altri soggetti processuali (che possono essere il Pubblico Ministero, il consulente tecnico o altri ausiliari, i testimoni) del verificarsi di fatti rilevanti per il processo, tra cui, in primo luogo, la pronuncia di ordinanze e sentenze. La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di cancelleria, in carta non bollata, che si compone di due parti, una delle quali è consegnata al destinatario e l'altra, come precisa l'art. 45 disp. att. c.p.c., è conservata nel fascicolo del giudice.

Il cancelliere può provvedere alla comunicazione con consegna direttamente a mani del destinatario o per posta in piego raccomandato o valendosi dell'ufficiale giudiziario, ossia con un atto di notificazione che, in questo caso, è strumentale rispetto alla comunicazione.<sup>1</sup>

Nel periodo (preistorico ormai) del registro e del fascicolo interamente cartaceo, le parti avevano un diritto di visione del fascicolo e un diritto di certificazione in ordine alle vicende annotate sul registro, previa richiesta al cancelliere.

<sup>1</sup> C. Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. I, Torino, 2006, pp. 447-465; C. Punzi, «Notificazione (diritto processuale civile) Notificazione (diritto processuale civile)», in Enc. giur., vol. XXI, Roma, 1988, pp. 1-8, e 2000, Aggiornamento, pp. 1-10;

In tale momento storico esisteva la prassi del cosiddetto "scambio di cortesia" che questo Tribunale utilizzava ampiamente, suggerendo al legale che si costituiva o depositava memoria, con la dovuta copia per altra parte, d'inserire la copia o la costituzione nella cassetta del legale (sua controparte) presente nei locali del Tribunale in una zona antistante il COA.

Questa prassi è venuta meno già nel 2012 con implementazione del registro telematico e definitivamente smessa nel 2015 con il trasferimento dell'Ufficio Giudiziario negli attuali locali.

Col sistema informatico di comunicazione e la legge sul PCT del 2011, è venuta meno la necessità di trasmissione di quello che veniva chiamato *biglietto di cancelleria* e la comunicazione avviene attraverso il già citato flag sul sistema, ma sempre rispetto a quello che il Cancelliere sia tenuto a comunicare.

Perciò, riassumendo:

1. Non sono dovute comunicazioni all'altra parte in ordine al deposito di atti o istanze di una delle parti sul registro (fatto salvo il dovere di comunicare il decreto o l'ordinanza del giudice a seguito di quell'istanza)<sup>2</sup>;
2. Non sono dovute comunicazioni in ordine al deposito di note o conclusioni di una parte, a seguito di termini dati dal Giudice alle parti che, rammento, hanno un dovere di riscontro di quanto disposto e un potere di accesso al fascicolo nella lettura e controllo degli atti;
3. Non è dovuta la comunicazione di costituzione di una parte (ma tenendo fermo il principio della cortesia, si ritiene che tale formula di cortesia possa essere mantenuta, rammentando a tutti che si tratta di una prassi di cortesia e non di atto dovuto, dovendo la parte che ha instaurato il procedimento accertarsi in ordine ad eventuale costituzione attraverso la consultazione del registro);
4. Non è dovuta la comunicazione in ordine a una richiesta di visibilità del fascicolo;
5. La comunicazione di un'ordinanza o di una sentenza del Giudice va comunicata solo alle parti costituite e al Pm se la Legge lo disponga. Ogni ulteriore comunicazione (a CTU, a servizi sociali o altro) deve essere espressamente disposta dal Giudice stesso (non essendo previsto che i dati sensibili contenuti in una sentenza o in una ordinanza siano resi pubblici a parti diverse dalle parti interessate);

Non sono ammissibili prassi o eccezioni diverse, ogni eventuale dubbio potrà essere validamente chiarito dalla responsabile.

Al Sig. Presidente Vicario perché provveda alla ratifica e trasmissione come Ordine di servizio alle cancellerie e ai sigg.ri Magistrati della Sezione per opportuna conoscenza

Responsabile Sezione Civile



ORDINE DI SERVIZIO  
N. 25/2024

l'ordine di servizio  
e si consiglia di pubblicare sul sito personale  
12 GIU 2024



<sup>2</sup> Non essendo perciò dovute non è consentito avere prassi diverse a quanto stabilito